



COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 71 del 20-09-2023

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO G.A.P. COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022.

L'anno **duemilaventitre**, addì **venti** del mese di **settembre** alle ore **13:30** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull' Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta in videoconferenza i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti - Assenti
	RUTA Giovanni	Sindaco	P
			Presenti - Assenti
	DANESE Irene	Vicesindaco	P
			Presenti - Assenti
	PASQUALOTTO Alice	Assessore	P
			Presenti - Assenti
	SARTORI Paolo	Assessore	P
			Presenti - Assenti
	AMBROSI Alberto	Assessore Esterno	P

Assiste il Segretario Comunale **SEBASTIANO CRISTOFOLETTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giovanni RUTA, nella sua qualità di Sindaco del Comune, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO G.A.P. COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- l'articolo 233-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. prevede che "1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

RILEVATO che:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":
 - «1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
 - 2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con

società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata”;

- ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.
- il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

RICORDATO che:

- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 - 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.
- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:
 - a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,

– totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. *A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.*

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente". In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

DATO ATTO che:

- la soglia di irrilevanza relativa derivante da Conto Economico e Stato Patrimoniale 2022 è la seguente:

Parametri	Comune	%	Soglia
Tot. Attivo	€ 52.047.976,67	3	€ 1.561.439,30
Tot. Patrimonio Netto	€ 29.506.745,55	3	€ 885.202,37
Tot. Ricavi Caratteristici	€ 4.594.518,19	3	€ 137.835,55

VISTO il prospetto con il quale si è proceduto alla determinazione del perimetro di consolidamento (**allegato** alla presente deliberazione).

RITENUTO che:

- sia necessario approvare con la presente deliberazione:

A) l'elenco del "Gruppo Comune di Albaredo d'Adige", come di seguito:

Denominazione	Tipologia	Quota di partecipazione del Comune
Consiglio di Bacino ATO Veronese	<i>Ente strumentale partecipato</i>	0,0058%
Acque Veronesi Scarl	<i>Società partecipata</i>	0,523%
Consorzio Energia Veneto	<i>Ente strumentale partecipato</i>	0,09%
Consorzio Intercomunale soggiorni climatici	<i>Ente strumentale partecipato</i>	1,15%
S.I.V.E.SRL Servizi Intercomunali Verona Pianura	<i>Società partecipata</i>	0,51%
Cisiag S.p.a.	<i>Società partecipata</i>	6,26%
Consiglio di Bacino Verona Sud	<i>Ente strumentale partecipato</i>	2,15%
Ipab Villa Grassi Perosini	<i>Controllata</i>	Nessuna

B) l'elenco del Gruppo degli Enti e società ricompresi nel perimetro di consolidamento come di seguito per le sotto riportate motivazioni:

Denominazione	Inclusione/ Esclusione dal Perimetro di consolidamento	Metodo di consolidamento
Consorzio Intercomunale soggiorni climatici	Inclusa (per % di partecipazione > 1% e incidenza economico patrimoniale > 3%)	<i>Proporzionale</i>
Cisiag S.p.a.	Inclusa (per % di partecipazione > 1% e incidenza economico patrimoniale > 3%)	<i>Proporzionale</i>
Consiglio di Bacino Verona Sud	Inclusa (per % di partecipazione > 1% e incidenza economico patrimoniale > 3%)	<i>Proporzionale</i>
Consiglio di Bacino ATO Veronese	Inclusa (per riduzione soglia di incidenza <10%)	<i>Proporzionale</i>
Acque Veronesi Scarl	Inclusa (per riduzione soglia di incidenza <10%)	<i>Proporzionale</i>
Consorzio Energia Veneto	Inclusa (per riduzione soglia di incidenza <10%)	<i>Proporzionale</i>
S.I.VE.SRL Servizi Intercomunal Verona Pianura	Inclusa (per riduzione soglia di incidenza <10%)	<i>Proporzionale</i>

- ai fini dell'approvazione del Bilancio Consolidato 2022 si ritiene di escludere dal perimetro di consolidamento l'ente **Ipab Villa Grassi Perosini** per quota di partecipazione inferiore all'1%

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 48 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate:

- l'elenco A, relativo all'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Albaredo d'Adige, contenuto in premessa;
- l'elenco B, relativo all'individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Albaredo d'Adige oggetto di consolidamento, contenuto in premessa.

2) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nel perimetro di consolidamento ed al Revisore dei Conti di questo Comune;

3) di dichiarare, con votazione unanime, separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00, in virtù dell'urgenza di approvare il bilancio consolidato entro il termine perentorio del 30 settembre.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Giovanni RUTA

Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

IL Segretario Comunale

SEBASTIANO CRISTOFOLETTI

Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.
